

1774 Concordia tra Filippo Vergara Caffarelli e Isabella Gomez Homen

© 2014 Roberto Vergara Caffarelli

All'atto notarile della *Concordia* sono allegati tre documenti, estremamente interessanti:

- 1) la *Supplica* di Filippo Vergara Caffarelli a Clemente XIV,
- 2) il *Rescritto* di Clemente XIV, firmato dal card. De Simone,
- 3) i *Capitoli matrimoniali* tra Maria Isabella Gomez Homen e Alessandro Caffarelli

Questi allegati sono pubblicati in appendice.

Archivio di Stato di Roma, Notai dell'Auditor Camerae, vol. 6976, cc. 585r-614v

© 2014 Roberto Vergara Caffarelli

[c. 585r]

Concordia inter

Ill[ustrissimum, et Ex[cellentissim]um D. Philippum Caffarelli Vergara Ducem de Craco ex una

et

Ill[ustrissim]am D. March[ioniss]am Mariam Isabellam Gomez Homen ex [alte]ra

Die 18 Julii 1774

Essendo conforme a Me Notaro per verità del fatto s'asserisce, che fin dalli 7 del mese di Ottobre prossimamente decorso passasse da questa a miglior vita il nobil Uomo Marchese Alessandro Minutilli Caffarelli, il quale scrivesse prima il suo Testamento chiamando in esso suo Erede universale la nobile Donna Sig[no]ra Marchesa Isabella Gomez Omen di lui Consorte, come meglio [...] risultasse dal tenore di d[ett]o Testamento solennemente consegnato negli atti del Loreti Not[ar]o Cap[itoli]no sotto il dì 20 Luglio 1773 dell'anno scorso [c. 585v] ed aperto per gli stessi atti il dì 7 Ottobre d[ett]o anno o vero ecc. al quale ecc.

Essendo ancora che seguita a pena come sopra la di lui morte d[ett]a Nobil Sig[no]ra March[es]a Gomez Omen Vedova Caffarelli tanto come Erede, che come Creditrice della sua Dote, e per altre sue pretenzioni, e ragioni prendesse immediatamente il possesso di tutti, e singoli Beni da esso lui fino alla morte posseduti, cioè del Palazzo, e sue Botteghe, posto, e situato nella Strada Papale, che dal Palazzo dell'E[ccellentissim]o Sig[no]r Cardinal Stoppani conduce alla Piazza di S. Andrea, come pure di una Casa annessa abitata presentemente da Clemente Salvati Pasticciere, di un fienile situato nelle vicinanze della Bocca della Verità di diretto dominio del R[everendissim]o Capitolo, ed Ill[ustrissim]i Sig[no]ri Canonici dell'Insigne Basilica di S. Maria in Cosmedin, gravato di un annuo Canone di s[cudi] dodici, e finalmente di tutti i Luoghi de Monti consistenti in due Partite, una di Luoghi tredici 80/100 S. Pietro terza erezzione [sic!], e l'altra di Luoghi duecento sessant'uno S. Pietro settima erezzione, come dicesi risultare dall'Istromenti [c. 586r] di d[etti] possessi rogati per gli atti del Loreti sud[dett]o Not[ar]o Cap[itoli]no sotto il dì 7 ottobre 1773 o vero ecc.

Sia parimenti, che bramando essa nobil Vedova mantenersi questo possesso ad esclusione di chiunque, e particolarmente dal nobil Uomo il Sig[no]r D. Filippo Vergara Caffarelli Duca di Craco

suo nipote, il quale credendo, che d[etti] Beni fossero tutti soggetti alla primogenitura ordinata dalla bo[na] me[moria] Marchesa Anna Caffarelli con suo Testamento rogato, ed aperto per gl'atti del Lamperini oggi Savicelli parimenti Not[ar]o Cap[itoli]no sotto il dì 13 Maggio 1693 o vero ecc. alla qual cosa (?) il Sig[no]r Duca è chiamato come figlio primogenito della bo[na] me[moria] Duchessa Anna Minutilli Caffarelli Sorella germana del prossimamente defonto Marchese Alessandro, e discendente dalla predetta Marchesa Anna conditrice di d[ett]a Primogenitura, occupasse anch'Egli nel medesimo Giorno [posteriormente però alla Sig[no]ra Marchesa Isabella Gomez Omen Vedova Caffarelli] il Possesso di tutti li preaccennati Beni come dicesi risultare dagl'Istromenti di tali Possessi esistenti per gl'atti del Milanese similmente Not[ar]o [c. 586v] Capitolino; e quindi spedisse la prenominata nobile Vedova un monitorio jact jact.<sup>1</sup> avanti Monsig[no]r Ill[ustriss]imo Antamoro Luogotenente dell'A.C.<sup>2</sup> per gl'atti Miei, domandando con esso la manutenzione nel Possesso dei Beni sudetti non solo in qualità di Erede di d[ett]o suo defonto Consorte, ma come Creditrice ancora della sua dote in somma di scudi ottomila, e del quarto dotale in somma di scudi duemila a tenore dello Statuto di Roma, e Capitoli Matrimoniali da inserirsi nel presente Istromento, del tenore ecc. colla deroga Pontificia alla celebre Bolla Sistina<sup>3</sup>, in data Urbis = 29 Augusti 1753, ne quali da d[ett]o Statuto si riportano.

Sia inoltre, che radicatasi appena la causa avanti il lodato Giudice, saviamente riflettesse esso S[igno]r Duca di Craco, Don Filippo Vergara Caffarelli, che punto non convenisse sostenere formalmente d[ett]a lite, trattandosi con una Sig[no]ra, che oltre di esser stata già moglie di un suo Zio, venivagli ad esserli anche zia direttamente congiunta come Sorella germana della Marchesa Giovanna Gomez Omen Caffarelli, sua Ava Materna, e perciò determinasse [c. 587r] di avvanzar supplica alla Santità di nostro Sig[no]re papa Clemente XIV felicemente Regnante, e [...?] accennato prima lo stato della controversia come pure la fiducia che Egli aveva nella Giustizia, ed integrità dl prelodato Monsig[no]r Antamoro, sebbene fosse stato come sopra dalla predetta Sig[no]ra Marchesa per Sindaco eletto, domandava un rescritto per [...?] del quale tolta di mezzo ogni formalità di giudizio ponesse lo stesso Giudice non più in qualità di Luogotenente della Romana Curia deputato dal S[an]to Padre decidere, ed anzi che [...?],o pure anche ex officio transigere sopra tutte, e singole controversie insorte tra esso lui da una parte, e la sovente nominata Sig[no]ra Marchesa vedova Caffarelli sua zia tra l'altra.

E di fatti umiliata detta supplica al Pontificio Trono, riuscisse al medesimo di riportare sotto il dì 5 Febbraro prossimo passato il seguente Rescritto = Ill[ustriss]imus auditor A.C. M[onsigno]r Antamoro, *eidem praecis benigne remittit ut in causam et causas de quibus agitur provideat, [c. 587v] et procedat auditis partibus, extra tamen Iudicij figuram, et formam, sola facti veritate inspecta de bono, et aequo cum facultate concordandi, et componendi eadem [...? ...?] etiam ex officio, et cum alijs omnibus facultatibus necessarijs, et opportunis, ac recursu quocumque, vel reclamatione remotis, salvis tamen iuribus aliorum, si qui [...?] habeat interesse;* qual supplica originalmente s'inserisce nel presente Istromento, del tenore ecc.

Essendo pure, che presentandosi un tal Rescritto, non già negli atti miei, ma sibbene nelle mani dello stesso Giudice, da cui è stato originalmente a me consegnato per inserirsi come sopra, il med[esim]o per la nota sua benignità, e piacevolezza assunse ben volentieri l'incarico con ferma intenzione di temperar il rigore della giustizia coll'Equità, sempre necessaria, e particolarmente con Congiunti, e nobili Litiganti, e procedere ad un'amichevole Concordia più tosto che valersi delle facultà di

---

<sup>1</sup> - jact. jact. forse sta per jactantibus jactarant.

<sup>2</sup> - A. C. sta per Auditoris Camerae.

<sup>3</sup> - La Costituzione di Sisto V riduceva la dote dei cittadini Romani a non più di 5500 scudi. Si veda: *Bullarium Romanum*, tomo VIII, Sisto V - parte IV, Torino 1863, p. 825. Il testo può essere scaricato da internet. La bolla LXXVIII si trova all'indirizzo: [http://www.icar.beniculturali.it/biblio/view\\_volume.asp?ID\\_VOLUME=2120](http://www.icar.beniculturali.it/biblio/view_volume.asp?ID_VOLUME=2120)

Precedentemente c'era stata la Bolla di Pio V del 23 giugno 1567 che dissaava il valore massimo della dote a 4500 ducati di *Moderatio dotium, munerum et ornamentorum quarumcumque mulierum, etiam tempore nuptiarum in Urbe*; si veda in *Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum ...*, tomo VII, Torino 1862, pp. 596-598. Gli scudi romani valevano circa un quarto in più dei ducati napoletani, per cui il limite di Sisto V e maggiore di quello stabilito da Pio V.

decidere, o di stipolare quella ex officio, per procurare così una vera [c. 588r] pace tra detti nobili strettissimi congiunti giusta la pia intenzione, e volontà del clementissimo Principe, onde accintosi all'opera, e conosciuto appena, che gli effetti trovati dopo la morte del Marchese Alessandro a riserva de i mobili descritti nell'Inventario della di lui Eredità, del Fienile posto alla Bocca della Verità, e della casa annessa al Palazzo abitata come già si disse da Clemente Salvati Pasticciere, fossero realmente secondo [...?] il Sig[no]r Duca di Craco si supponeva non già liberi di esso defonto Marchese Alessandro, ma soggetti tutti alla Primogenitura ordinata dalla predetta Marchesa Anna ultima Agnata della nobil Famiglia Caffarelli proveniente dal Colonnello Prospero, maritata in Napoli al nobil Uomo il March[es]e Antonio Minutilli a tenore del di lui Testam[en]to rogato come sopra per gl'atti del Lamperini oggi Savicelli Notaro Capitolino sotto il dì 13 Maggio 1693, particolarmente poi rispetto a i Luoghi di Monte, come provenienti da una [c. 588v] rata del prezzo della Tenuta di Tor S. Lorenzo venduta con Pontificio Chirografo al Sig[no]r Domenico di Pietro sotto il dì . . . . . [sic!] e che perciò non potesse di essi validamente disporre il defonto Marchese Alessandro in pregiudizio di esso Sig[no]r Duca di Craco chiamato a d[ett]a Primogenitura.

Che perciò il d[ett]o Prelato insinuasse innanzi di ogni cosa alla predetta Sig[no]ra Marchesa Gomez Omen [che, persuasa anch'essa di tale verità erasi ristretta a domandare per mancanza di Beni liberi di suo marito contro gli accennati Effetti di d[ett]a Primogenitura ascendente della Marchesa Anna, la restituzione della sua Dote, e quarto dotale, aggiungendo questi un terzo Credito, che era quello dello Spillatico<sup>4</sup>, quale diceva di non esserle stato mai sborzato dal suo predefonto Consorte durante tutto il tempo del Matrimonio] insinuasse dico alla medesima di spoliarsi come Erede del Beneficio della Legge, ed Inventario della qualità Ereditaria di d[ett]o [c. 589r] suo Marito per potere in tal guisa legittimam[en]te comparire in figura di Creditrice, ed ottenuta prima contro i pochi Effetti liberi spettanti all'Eredità del perduto Consorte suo principal Debitore quella reintegrazione degl'accennati suoi Crediti, che poteva riuscirli, potesse indi per il di più, che rimanesse ad avanzare consegnarlo contro quel della Primogenitura sussidiariamente tenuta in vita dalla celebre [...? ...?] lo d[ett]o Commun. *de Legatii* (?).

Essendo altresì che addotatosi dalla predetta Sig[no]ra Marchesa Vedova Caffarelli questo giusto sentimento del Giudice, promovesse istanze giudiziali citati anche i Creditori di suo Marito avanti il medesimo come Luogotenente dell'A. C. per la deputazione di un Perito Curiale, il quale non solo ricevesse il proprio rendimento de conti, ma facesse altresì tra d[ett]i Creditori la scala graduatoria, e nelle due udienze de i 26 (?) Febraro, e 22 (?) Marzo prossimi passati ne riportasse i decreti uniformi all'Istanze, colla destinazione del Sig[no]r Pietro Costanzi, uno de [c. 589v] Pro[curato]ri di Collegio, il quale in adempimento di tale sua deputazione pienamente sodisfaceva all'una e all'altra ingionta l'incombenza, come meglio risulta dalla sua Perizia prodotta, ed aperta per gl'atti miei Notaro della causa sotto il dì 4 Maggio pross[imo passa]to.

Essendo finalmente, che in questo frate[m]po [sic!] dopo di avere Monsig[no]r Ill[ustriss]imo, e R[everendiss]imo Antamoro abundantemente provisto con suo Decreto provisionale agl'Alimenti della Sig[no]ra Marchesa Maria Isabella tassati alla ragione di s[cudi] quarantacinque il mese oltre l'abitazione, mosso da vivo desiderio di procurare una perfetta armonia tra d[etti] nobili Colliganti mediante una Concordia, che bramava stipolare con reciproca sodisfazione [sic!] dell'una, e l'altra Parte si mettesse ad esaminare stragiudizialmente sì, ma con maggior studio, diligenza, ed indefesso zelo, e fatica [sic!] le raggioni tutte ad ambedue in qualunque modo competenti, particolarmente sopra i cinque seguenti punti,

il primo cioè rispetto al vero Credito della Dote in origine, vale a dire se questo consistesse nella [c. 590r] somma di scudi ottomila, come dalla Sig[no]ra Marchesa Maria Isabella pretendeva a tenore de suoi Capitoli Matrimoniali, e rescritto della Sagra Rota, che fissò la medesima in detta Somma, come

---

<sup>4</sup> - [Wikipedia]Lo *spillatico* è un istituto giuridico del diritto familiare, di antiche origini, consistente nell'obbligo giuridico del marito a corrispondere alla coniuge una somma in denaro, con cui la moglie doveva far fronte a spese personali di piccola entità. La somma era corrisposta con periodicità annuale, di solito quale componente della rendita dotale, dalla quale veniva detratta, e in tal caso lo spillatico era detto *proprio*. Nel caso in cui prescindesse, invece, dall'esistenza della dote, lo spillatico era detto *improprio*.

dalla *Decis[io] Romanae Rotis 18 Martij 1757 coram Il[ustrissi]mo Card[inale] Bussio*<sup>5</sup>, o pure in somma di scudi settemila quattrocento quaranta sette, e  $\partial$  77, come si sosteneva per parte del Sig[no]r Duca suo nipote a motivo di una Condonazione di scudi cinquecento cinquanta due, e  $\partial$  23 che vedesi fatta egualmente col consenso di d[ett]a Sig[no]ra, che dal defonto Marchese Alessandro suo Marito al Patrimonio Gomez debitore, e pagatore di essa dote a tenore di quanto risulta da una Congregazione di Creditori, e calcoli in essa inseriti, che trovasi registrata per Istromento publico sotto il dì 26 Giugno dell'anno 1757 (?) o vero ecc. per gl'atti del Venti Segretario di Camera, e a tenore altresì d'altro publico Istromento di quietanza rogato per li stessi atti il 10 Xmbre del 1759, o vero ecc.

Il secondo circa la stessa quantità dello stesso Credito Dotale [c. 590v] in progresso, se questo cioè si dovesse considerare come esistente per tutta l'intiera somma ricevuta in origine, o pure diminuito della rata di scudi duemila cento trenta nove secondo altra pretenzione di esso Sig[no]r Duca di Craco appoggiata specialmente ad un mandato di Procura di essa Sig[no]ra Marchesa Maria Isabella, che tra gl'Istromenti publici registrato trovasi sotto il dì 24 Febraio 1772, ovvero ecc. per gl'atti del Loreti altro Not[ar]o Cap[itoli]no, dato al Marchese Alessandro suo Marito per l'effetto di poter ripetere, e liberamente esigere d[ett]a somma dalla Primogenitura della bo[na] me[moria] della Marchesa Anna Caffarelli, quale di d[ett]a rata n'era divenuta debitrice per esser stata erogata a dimissione di una parte di debito che aveva d[ett]a Primogenitura del Sig[no]r Marchese del Bufalo per frutti d'un Censo decorsi, e non pagati, e si in [...?] posto che il Credito intero sossistesse (?), potesse dirsi che la Sig[no]ra Marchesa fosse stata talmente in colpa in non domandare a tempo debito l'assicurazione della sua dote *ob urgentiam viri ad inopiam*, ed in permettere [c. 591r] altresì l'alienazione di d[ett]a sua rata di dote di scudi duemila cento trenta nove, che per questa sol somma perduta avesse se non l'azione contro i Beni propri del Marito, quella almeno contro gli effetti della Primogenitura, come da esso Sig[no]r Duca virelmente [sic!] si sosteneva;

Il terzo rapporto alla quantità del quarto dotale, se questo cioè si dovesse considerer dovuto nella quarta parte dell'intera Dote promessa, come sopra, in somma di scudi ottomila, o vero relativamente a quella quantità che si sosteneva per parte del Sig[no]r Duca effettivamente sborsata nella premessa somma di scudi settemila quattrocento quarenta sette, e  $\partial$  77;

Il quarto se non avendo la Primogenitura altri effetti, che il Palazzo Primogeniale situato nelle vicinanze di S. Andrea della Valle, e tanti Luoghi di Monti del valore in tutto di scudi trenta sei mila circa, quali oltre il vincolo di d[ett]a Primogenitura, e oltre varie altre detrazioni [sic!] alle quali sono soggetti per ragione [sic!] della restituzione della dote più antica della Marchesa Giovanna Gomez Omen Caffarelli, contengono ancora l'obbligo [sic!] [c. 591v] di Evizione [sic!] a favore del Sig[no]r Domenico di Pietro, come provenienti da una rata del prezzo della Tenuta di Tor S. Lorenzo a favore del medesimo con Pontificio Chirografo alienata, il pagamento, e restituzione di d[ett]a dote della Sig[no]ra Marchesa Isabella dovesse farsi colla distrazione [sic!] di questi Luoghi di Monte per quel prezzo si fosse potuto trovare a tenore di quanto si pretendeva per parte della Sig[no]ra Marchesa Maria Isabella, o pure colla dazione *in solutum* del sud[ett]o Palazzo Primogeniale, premessa una giusta stima a norma di quanto con dottissimo Ristretto di fatto, di ragione [sic!] appoggiato alla nota disposizione della famosa<sup>6</sup> *Auth[entica] Hoc nisi Cod. de Solutionib[us]*, e ad altri legali motivi, e circostanze di fatto da esso Sig[no]r Duca si pretendeva;

Il quinto, ed ultimo finalmente se dovesse, o no ammettersi il terzo credito dello Spillatico preteso dalla Sig[no]ra Marchesa Maria Isabella Gomez Homen nella cospicua somma di scudi mille due cento circa col supposto di non averlo mai esatto dal defonto suo Marito durante tutto il tempo del

<sup>5</sup> - Pietro Francesco Bussi (1684- 1765).

<sup>6</sup> - *Authentica Hoc nisi debitor. Cod. de Solutionibus*. Si tratta della disposizione del Diritto Romano: legislazione ultima, § 9, *Cod. de jure deliberandi*, secondo la quale era lecito al debitore sotto certe condizioni di dare in pagamento degli stabili invece di ciò che doveva. Cioè si poteva avere la *datio in solutum*.

Matrimonio, cioè dall'anno 1753 in cui fu d[ett]o Matrimonio [c. 592r] contratto a tutto li 7 ottobre 1773 in cui restò sciolto per la di lui morte, contro la sussistenza del qual Credito non una, ma più pesanti Eccezzioni [sic!] si davano per parte di esso Sig[no]r Duca.

Dopo di avere il lodato Monsig[no]r Antamoro tutto posatamente visto, considerato, ed esaminato, e dopo di avere inoltre più, e reiterate volte inteso non meno sopra i premessi cinque punti, che sopra altre difficoltà ancora di mano in mano eccitate or dall'una, or dall'altra parte i rispettivi loro difensori, tanto in voce in moltissimi Congressi tenuti, che in scritto con abbondantissimi, e voluminosissimi Fogli comunicati si determinasse alla perfine di formare un progetto [sic!] di Concordia uniforme a i suoi sentimenti spiegati ne i precedenti Congressi, ed adesivamente ancora alle surriferite pretensioni, quale avendo alle suddette Parti comunicato [sic!] incontrasse la reciproca, e piena soddisfazione [sic!] delle medesime per esser stati specialmente dichiarati, e corretti in varie parti alcuni Capitoli in tutto, e per tutto nel modo, e forma seguente cioè [c. 595v]

Primo. Che la dote della Sig[no]ra Marchesa si debba calcolare nell'interi scudi ottomila, e rispettivamente il quarto dotale in scudi due mila, rinunciandosi per parte del Sig[no]r Duca di Craco a qualunque pretesa diminuzione.

Secondo. Dovrà la Sig[no]ra Marchesa rinunziare anch'essa a qualunque pretensione dello Spillatico, che asserisce non esatto in vita del defonto Marito.

Terzo. Sul pagamento di d[ett]a dote, e quarto debba prender la Sig[no]ra Marchesa tutto quello troverassi di libero nell'Eredità del defonto Marchese Alessandro Consorte dopo averà fatto il di lei Rendimento de' Conti, come meglio si accennerà al Capitolo settimo, colla seguente dichiarazione però, che rispetto a tutto il Mobilio si debba questo ascrivere a debiti di essa Sig[no]ra Marchesa per quanto trovasi stimato nell'Inventario, ma col defalco del dieci per cento;

E rispetto a i Stabili, cioè al Fienile posto alla bocca [sic!] della Verità, e alla Casetta annessa al Palazzo Primogeniale oggi abitata da Clemente Salvati Pasticciere debbansi anche questi prendere dalla stessa Sig[no]ra Marchesa a conto del sudetto [sic!] suo Credito in virtù dell'Auth[entica] [c. 593r] *Hoc nisi Cod. de Solution[ibus]*, colla diminuzione del terzo secondo la riforma della S[anta] Me[moria] d'Innocenzo XI, e non altrimenti ecc. Con dichiarazione però, che rispetto al sud[ett]o Fienile si intenda ceduto alla Sig[no]ra Marchesa nel caso che l'Investitura sia transitoria a qualunque suocessore [sic!] anche estraneo, diversamente non sia obbligata [sic!] ad imputarne il prezzo in diminuzione della sua dote, e debba prender tanto di più dalla Primog[enitu]ra, ed in caso, che per la rinnovazione s'incontrasse difficoltà debba la Primog[enitu]ra sud[ett]a assumere a proprie spese la difesa, e riguardo la d[ett]a rinnovazione dovrà tutta la spesa occorrente andare a carico della Primogenitura. E poiché a tenore della Perizia, e Scala giudicatoria fatta dal Sig[no]r Abb[at]e Pietro Costanzi vi sono varj Creditori, o anteriori, o pozzori, o privilegiati del Patrimonio libero di suo marito, i quali perciò avrebbero diritto di occupare parte di esso Patrimonio libero, sarà peso della Primog[enitu]ra di soddisfare [sic!] [...?] creditori, poiché dovrà tanto di meno in soddisfazione del Credito Dotale, e [...?], quanto di più averà essa Sig[no]ra in d[ett]e Cause percetto dall'eredità libera che avrebbe avuto [c. 593v] le diminuzioni per i Creditori anteriori, pozzori, e privilegiati; come pure sarà di essa Primog[enitu]ra p[er] d[ett]e ragioni reintegrare essa Sig[no]ra Isabella di quelle somme, che avesse sborzate del proprio in dimissione di taluni di essi, e soddisfazione della mercede del Perito a tenore di quanto giudicherà [sic!] Sua Sig[no]ria Ill[ustrissi]ma allorché averà esaminata la d[ett]a Perizia del Sig[no]r Abb[at]e Costanzi, ed averà pronunziato in questa Causa tanto sul Rendimento de Conti fatto dalla prelodata Sig[no]ra Marchesa, che sopra la graduazione de Creditori, quali Creditori tutti pozzori, anteriori, e privilegiati, e quali si siano, doveranno cedere traslativamente, non estintivamente<sup>7</sup> le loro ragioni a d[ett]a Primogenitura, e non cedendole nondimeno il pagamento dovrà farsi con animo, ed intenzione di aver il subingresso in quelle, e non altrimenti ecc. e così essi Creditori da dimettersi dovranno far l'obbligo [sic!], e prestar

---

<sup>7</sup> - "Traslativamente e non estintivamente", in modo tale, cioè, che un diritto si trasferisca ad altri, e non già che si estingua.

l'idonea Cauzione *de restituendo* ecc.; e con altra dichiarazione ancora, che in caso di molestie sopra d[etti] Beni liberi, che si aggiudicano alla Sig[no]ra Marchesa sia obbligo della Primogenitura di liberarla da qualunque di d[ette] molestie possa soffrire p[er] parte di qualsivoglia Creditore di suo [c. 594r] Marito, perché questo non abbia obligata d[ett]a Sig[no]ra.

Quarto. Per tutto quello poi rimarrà a pagarsi di più in compimento della dote, e quarto dotale, dovrà il Sig[no]r Duca di Craco rassegnare a favore di essa Sig[no]ra Marchesa tanti Luoghi di Monti per l'equivalente somma di quelli soggetti alla Primogenitura di Anna Caffarelli, ascritti nelle Lettere patenti anche soggetti al Fid[ecommes]so di Prospero Seniore Caffarelli, liberati dal vincolo di Primogenitura, e Fid[ecommes]so, e dell'altro di Evizione [sic!] apposto a favore del Sig[no]r Dom[eni]co di Pietro, ma non però dal vincolo cantante a favore del Sig[no]r Natale Spaziani tanto a nome proprio, che come Cessionario del Sig[no]r Priore Don Bartolomeo Spaziani suo Fratello, ed altri Sig[no]ri Spaziani suoi Parenti, come che apposto per fatto della med[esi]ma Sig[no]ra Marchesa, la quale fra gl'altri dovrà ancor ricevere questi Luoghi di Monti così vincolati, e rapporto al prezzo di d[etti] Luoghi di Monti che si cederanno, e rassegnaranno anche col d[ett]o vincolo a favore de d[etti] Sig[no]ri Spaziani, dovrà calcolarsi a tenore di quello sarà il valore de Luoghi di Monti liberi per la Piazza in tempo di d[ett]a cessione, o rassegn, i rispettivo pagam[en]to. [c. 594v]

Quinto. E poiché il Sig[no]r Marchese Alessandro Minutilli Caffarelli, o d[ett]a Sig[no]ra Marchesa nel ricevere la Dote dal Patrimonio Gomez Homen si obligarono con aver prestata altresì idonea sigurtà [sic!] *risico Officij*, di restituire ai Creditori anteriori, e poziori di Simon Gomez Homen, e di contribuire cogl'Eguali, nel caso di sopravvenienza di d[etti] Creditori, perciò la d[ett]a Sig[no]ra Marchesa dovrà per l'entrante Rata di scudi otto mila ricevere d[ett]a sua Dote, con questo tal vincolo prima sopra i Beni liberi, e successivamente sopra i sudetti [sic!] Luoghi di Monti che si cederanno, e rassegnaranno come sopra fino al compimento di d[etti] scudi otto mila pagati dal Patrimonio Gomez, con espressa protesta, e dichiarazione però, che debbano a favore di d[ett]a Sig[no]ra Marchesa rimaner salve, e preservate tutte, e singole ragioni ad essa in qualunque modo competenti contro il Patrimonio Gomez, e contro qualunque altra Persona per la d[ett]a Sig[no]ra Marchesa del sud[dett]o vincolo. In quanto poi al lucro, non essendo questo soggetto al sud[dett]o vincolo, o sia obbligo *de restituendo prioribus, et potioribus*, perciò si stabilisce, che per li scudi duemila in sodisfazione del med[esi]mo lucro debbano dal Sig[no]r Duca cederli, [c. 595r] o trasferirsi a favore di d[ett]a Sig[no]ra Marchesa tanti Luoghi di Monti liberi senza tal vincolo.

Sesto. Stipolato l'Istromento il Sig[no]r Duca si farà trasferire in suo Credito tutti i Luoghi di Monti fidecommissari, primogeniali coi medesimi vincoli, co i quali si trovano, per doverne poi fare la proporzionata cessione, o traslazione come sopra; e siccome occorrerà il mandato del Giudice per effettuare la traslazione, e convenuta liberazione da d[etti] vincoli, ed opposizione rispettivamente dell'altro come sopra, così in quello si ordinerà anche a di lui favore la consegna di tutti i frutti già decorsi, avendo però d[ett]a Sig[no]ra Marchesa Maria Isabella un credito di scudi dieci mila per dote, e quarto come sopra, né sapendosi presentemente a qual somma potranno ascendere i Beni liberi del suo Marito da riceversi come sopra, perciò dovrà esso Sig[no]r Duca pagargli li frutti del d[ett]o intero Capitale di s[cudi] dieci mila alla raggione del quattro per cento, cominciando dal dì sette di Aprile prossimo passato {giorno in cui terminò il semestre del Vedovile giusta la disposizione dello Statuto di Roma} e così dovrà continuarsi con ordine fisso da traersi dal med[esi]mo [c. 595v] Sig[no]r Duca subito, che sarà seguita la traslazione a favor suo sino all'intero pagamento dell'intera dote, e quarto dotale; con la dichiarazione però che doveranno calcolarsi a credito del Sig[no]r Duca, ed in conto di d[etti] Frutti tanto la piggiione [sic!] della casa abitata da essa Sig[no]ra Marchesa dal giorno sette Aprile sud[dett]o a quella Ragione che sarà raguagliata da un Perito Architetto da deputarsi dallo stesso Monsignor Ill[ustrissi]mo e R[erevendissi]mo Antamori indipendentemente dalle Parti, quanto i frutti de Luoghi trentatre, e 90/100 attergati<sup>8</sup> a favore de i Sig[no]ri Spaziani sud[dett]i, quali non potendosi esiggere [sic!] dal Sig[no]r Duca, restando impedita d[ett]a esazione

---

<sup>8</sup> - Attergato: con nota scritta a tergo.

[sic!] attesa la lite pendente con d[etti] Sig[no]ri Spaziani avanti Monsig[no]r Ill[ustrissi]mo e R[erevendissi]mo Tesoriere, resteranno a beneficio della Sig[no]ra Marchesa unitamente col Capitale di d[etti] l[uoghi] trenta tre, e 90/100, con che però rispetto alla Piggione dell'Appartamento da lei abitato decorsa fino dal dì 7 Aprile pross[imo passa]to, e da decorrere fino alla consegna dell'ordine, debba la Sig[no]ra Marchesa di quella reintegrarne il Sig[no]r Duca nella liquidazione della Partita che dovrà fare Monsignor Ill[ustrissi]mo e R[erevendissi]mo Antamori; rispetto poi alle altre da decorrere [c. 596r] dopo la consegna dell'ordine debba ritenercele il Sig[no]r Duca sopra i frutti dotali; e con altra dichiarazione ancora, che seguita la liquidazione della Dote, e quarto per la somma, che dovrà pagare il Fidecomisso. Primogenitura dovrà parimenti la Sig[no]ra Marchesa restituire, e buonificare [sic!] al Sig[no]r Duca quel frutto maggiore che si troverà di avere dal medesimo ricevuto.

Settimo. Rapporto al Semestre del Vedovile cessato a favore della Sig[no]ra Marchesa con decreto provvisorio di Sua Sig[no]ria Ill[ustrissi]ma e R[erevendissi]ma in somma di scudi quarantacinque il Mese, oltre l'abitazione, dovrà la Sig[no]ra Marchesa calcolarlo a suo Credito contro l'Eredità del defonto suo Marito, colla dichiarazione, che avendo goduto l'abitazione p[er] d[ett]o Semestre, quale era in obbligo di darle l'Eredità del Marito, e avendo altresì esatto a conto le Piggioni del Palazzo, e Botteghe Primogeniali spettanti al Sig[no]r Duca come Successore nella Primogenitura, di queste Partite dovrà sgravarsene, o darsene credito nel suo Rendimento de' Conti, p[er] doverne reintegrare esso Sig[no]r Duca, quale fin da ora debba obligarsi di non riclamare [sic!] dalla d[ett]a Sentenza [c. 596v] o Sentenze, che pronuncierà esso Monsig[no]r Antamoro riguardante il Rendimento de' Conti, graduazion de' Creditori, e liquidazione delle Partite sud[ett]e, e lo stesso dovrà fare la Sig[no]ra Marchesa, come meglio si spiegherà nella Sentenza, che si darà dal d[ett]o Giudice nella Causa del Rendimento de' Conti di d[ett]a Sig[no]ra Marchesa.

Ottavo. Nell'atto della consegna dell'ordine fisso da farsi, seguita la d[ett]a traslazione, dal Sig[no]r Duca a favore della Sig[no]ra Marchesa sopra i Luoghi di Monti per i frutti dell'intera dote, e lucro dotale {salve le cose, ed il Conteggio accennato di sopra} dovrà cessare la Sig[no]ra Marchesa dall'esigenza delle Piggioni del Palazzo Primogeniale, e suoi annessi, e dovrà altresì dopo che dall'Architetto da deputarsi dal sopra accennato Monsignor Ill[ustrissi]mo Antamori indipendentem[en]te dalle Parti sarà statà liquidata la Piggione, che giustam[en]te deve esigersi dall'Appartamento di presente abitazione di essa Sig[no]ra Marchesa Maria Isabella Gomez Homen, e si saranno liquidati gli acconcimi<sup>9</sup> meramente necessari, o evacuare il d[ett]o Appartamento dentro il Mese [c. 605r] di Ottobre prossimo futuro, o volendovi rimanere, dovrà farne la locazione da durare un anno con i soliti patti, e di poi a beneplacito delle Parti per quell'annua Piggione che sarà come sopra dal Perito liquidata, e dovrà reintegrare esso Sig[no]r Duca delle Piggioni, che intanto averà esatto fino alla cessazione di d[ett]a esigenza.

Nove. Doveranno ambedue le parti contribuire egualmente p[er] metà a tutte, e singole spese che occorranno [sic!] per la stipolazione dell'Istrom[en]to, copia, e tassa d'Archivio, pagandosi dal Sig[no]r Duca di Craco, si dovrà buonificare dalla Sig[no]ra Marchesa Maria Isabella la sua metà nel Conteggio da farsi, perché così ecc.

Decimo. Finalmente dovrà la Sig[no]ra Marchesa sud[ett]a nell'atto di ricevere il pagamento della Dote, e quarto dotale cederà traslativamente, e non estintivamente p[er] quella somma, che esigerà dalla Primogenitura tutte le sue Ragioni a favore del Sig[no]r Duca predetto, ed altri Sostituti in d[ett]a Primog[enitu]ra p[er] rivalerne contro gli altri Beni liberi, se pure vi saranno, del defonto Marchese Alessandro, come pure qualunque terzo Possessore, e chiunque altro sia tenuto di Ragione, [c. 605v] da sperimentarsi ancorché i Beni siano situati fuori di Roma, ed in qualunque Luogo, Stato, e Dominio, purché d[ette] Ragioni non possino contro la stessa Sig[no]ra Marchesa ritorcersi neppure in Concorso, come dovrà restituirsi ad esso Sig[no]r Duca tutte le Scritture, e

---

<sup>9</sup> - *Acconcimi* = riparazioni, restauri. Si dice per lo più di stabili e altre fabbriche.

Carte ritrovate dopo la morte del Marchese Alessandro, e che furono sigillate dal Notaro Buzi spettanti a d[ett]a Primog[enitu]ra, e ad altri Fid[eicommiss]i della Casa, premessa però una concorde, e materiale separazione, per qualunque interesse vi potesse essere della Sig[no]ra Marchesa.

Qual Progetto di Concordia essendo sembrato equo, e giusto all'una, e l'altra parte, ed essendo stato perciò da ambedue con scambievolmente sodisfazione accettato, affinché la verità delle premesse così sempre apparisca, quindi è che

Avanti il d[ett]o Monsignor Ill[ustrissi]mo e R[erevendissi]mo Pavolo Francesco Antamoro Referendario dell'una, e l'altra Sig[natu]ra, di Monsig[no]r Ill[ustrissi]mo e R[erevendissi]mo [...?] Luogotenente Civile, deputato specialmente come sopra da nostro Sig[no]re felicem[en]te Regnante, e Me Not[ar]o, e Testimoni infra[scri]tti presente, e personalmente esistente la Nobil Donna Sig[no]ra Marchesa Maria Isabella Gomez Homen vedova relitta [c. 606r] della bo[na] me[m]oria Sig[no]r Marchese Alessandro Minutilli Caffarelli da una parte, ed il Nobil Uomo Sig[no]r Don Filippo Vergara Caffarelli Duca di Craco dall'altra, a Me Notaro cogniti, hanno per mezzo di Me medesimo a Sua Sig[no]ria Ill[ustrissi]ma e R[erevendissi]ma repetito [sic!] quanto è stato di sopra narrato, convenuto, appattuito [sic!], e volendosi il tutto ridurre ad atto publico, mediante la celebrazione del presente Istrom[en]to, nel quale per la sua maggior fermezza, e validità {non ostante che sia stata qualunque cosa stabilita coll'intesa, ed approvazione di d[ett]o Monsignor Ill[ustrissi]mo e R[erevendissi]mo Antamoro Giudice specialmente deputato dalla Santità di nostro Sig[no]re con le facultà di sopra espresse} si è stimato doversi servare per parte di d[ett]a Sig[no]ra Marchesa Maria Isabella Gomez Homen le solennità volute dallo Statuto di Roma, il decreto, ed autorità del d[ett]o Monsignor Ill[ustrissi]mo e R[erevendissi]mo Antamoro, e la presenza, e consenso di due di lei Parenti in grado più prossimi, al quale effetto sono intervenuti gl' Ill[ustrissi]mi Sig[no]ri Can[oni]co Gomez Homen, e l' Ill[ustrissi]mo Sig[no]r Marchese Serafino Androsilla, zio, e nipote rispettivam[en]te di d[ett]a Sig[no]ra Marchesa Maria Isabella.

Sicchè la prelodata Ill[ustrissi]ma Sig[no]ra Marchesa col dec[re]to [c. 606v] e autorità di d[ett]o Monsignor Ill[ustrissi]mo e R[erevendissi]mo Antamoro, e con la presenza, e consenso di d[ett]i di lei Parenti proximiori qui p[rese]nti, e conse[n]zienti, e qualsivoglia loro consenso, al presente Istrom[en]to danti, e prestanti, anche mediante il loro giuramento toccate le Scritture, col quale asseriscono, e affermano esser pienam[en]te informati della presente Concordia, per esser stati presenti all'intera stipolazione del p[rese]nte Istrom[en]to, non avere in essa alcun proprio, né particolar interesse, e la medesima attese le cose di sopra espresse, e narrate, non tendere certam[en]te in danno, e pregiudizio della lodata Sig[no]ra Marchesa, anzi in di lei evidente utilità, e vantaggio, togliendosi in specie con essa quel lungo litigio, in cui dovrebbero profondersi delle spese; quindi la stessa Sig[no]ra March[es]a M[ari]a Isabella Gomez Homen mediante ancora il suo giuram[en]to ha espressam[en]te rinunciato, e rinuncia al benef. *Sen[atu] Consultum Vell[ianum] coll'Auth[entica]. si qua mul[ier]* alla *Leg. Iul. di fund. dot.*<sup>10</sup>, e alli Statuti di Roma, e loro Riforme, ed a tutte, e singole altre Leggi, Statuti, privilegi, favori, stili, consuetudini, ed altre qualsivogliano che disponessero a di lei favore, e delle Donne, delle [c. 607r] quali, e della loro importanza ne è stata dal prelodato Monsignor Ill[ustrissi]mo Antamori sufficientem[en]te considerata, e delle medesime, e loro aiuti promette, e si obliga non servirsi contro il presente Istrom[en]to liberamente ecc. altrim[en]ti ecc. delli quali ecc.

La prenominate dunque Sig[no]ra Marchesa Maria Isabella Gomez Homen Vedova Caffarelli col decreto, e Autorità del d[ett]o Monsignor Ill[ustrissi]mo Antamori, ed altre premesse Solennità, e Rinuncia da una parte, e il predetto Ill[ustrissi]mo, ed Ecc[ellentissi]mo Sig[no]r Duca Filippo Vergara Caffarelli Duca di Craco dall'altra parte, di loro spontanea volontà asserendo, ed affermando tutte e singole cose di sopra espresse, e narrate esser in tutto, e per tutto vere, e verissime, e le

---

<sup>10</sup> - D. de fund. dotal. Dotale praedium, quod lex Julia alienari vetat, sic accipi, cum dominium marito quaesitum est, ut tunc demum alienatio prohibeatur.



medesime per tali, e come tali ratificando, approvando, ed emologando<sup>11</sup> in ogni miglior modo; ed in esecuzione delle medesime, in sequela del sopra fissato, e stabilito amichevole accordo hanno convenuto, e convengono come appresso.

Primieramente, che la Dote della predetta Sig[no]ra Marchesa resta concordemente liquidata nelli [c. 607v] interi scudi otto mila, e rispettivamente il quarto dotale in scudi due mila, rinunciandosi per parte dell'anzi d[ett]o Sig[no]r Duca di Craco, come promette, e si obliga a qualunque pretesa diminuzione, o defalco, e non altrimenti ecc. perché così ecc.

Secondariamente la Sig[no]re Marchesa Maria Isabella anzidetta come sopra anch'essa colle sudette Solennità a qualunque prestazione dello Spillatico, che asserisce non esatto in vita del defonto Marito promettendo di non più domandarlo, ne reclamare, e non altrimenti ecc. perché così ecc.

In terzo luogo, che in pagamento di d[ett]a dote, e quarto la sud[dett]a Sig[no]ra Marchesa si obliga di prendere, come effettivamente riceve medianti [sic!] le precitate solennità, come effettivamente riceve tutto quello che troverassi libero nell'Eredità del defonto Marchese Alessandro suo Consorte dopo averà fatto il di lei Rendimento de Conti, come meglio si accenna al Capitolo 7<sup>o</sup>, colla seguente dichiarazione però, che rispetto al mobilio resti tutto a debito di essa Sig[no]re Marchesa per quanto trovasi stimato nell'Inventario, ma col defalco del dieci [c. 608r] per cento; e rispetto a i Stabili, cioè al Fienile posto alla Bocca della verità, ed alla casetta annessa al Palazzo Primogeniali, oggi abitata da Clemente Salvati Pasticciere, si prendino anche questi dalla stessa Sig[no]re Marchesa a conto del suo Credito in virtù dell'Auth[entica] hoc nisi de solution[ibus]<sup>12</sup> colla diminuzion del terzo, secondo la Riforma della S[anta] Me[moria] di Innocenzo XI, e non altrimenti ecc.; con dichiarazione però, che rispetto al suddett]o Fienile s'intenda ceduto alla Sig[no]ra March[es]a nel caso che l'Investitura sia transitoria a qualunque Successore, anche estraneo, diversamente non sia obbligata [sic!] ad imputarne il prezzo in diminuzione della sua Dote, e debba prender tanto di più dalla Primog[enitu]ra, ed in caso, che per la rinnovazione s'incontrasse difficoltà debba la Primog[enitu]ra sud[dett]a assumere a proprie spese la difesa, e riguardo la d[ett]a rinnovazione dovrà tutta la spesa occorrente andare a carico della Primogenitura, intendendosi a maggior delucidazione, e chiarezza, che tanto il sud[dett]o mobilio, quanto i sudetti Stabili si debbano imputare in diminuzion di Dote per quella somma, e quantità solam[en]te che rimarrà, detratti gli alimenti della Sig[no]ra p[er] il [c. 608v] semestre del Vedovile, come più distintamente si è di già riferito, e narrato nella narrativa di quest'Istrom[en]to al Capitolo 8, perché a tenore della Perizia, e Scala graduatoria fatta dal Sig[no]r Abb[at]e Pietro Costanzi sono varj Creditori anteriori, o poziori, o privilegiati del Patrimonio libero di suo Marito, i quali perciò avrebbero diritto di occupare parte di esso Patrimonio libero, perciò promette, e si obliga esso Sig[no]r Duca in nome della Primog[enitu]ra di sodisfare questi Creditori, poiché dovrà tanto di meno in sodisfazione del Credito dotale, e Lucro, quanto di più averà essa Sig[no]ra in d[ette] Cause percetto dall'Eredità libera, che avrebbe avuto le diminuzioni p[er] i Crediti anteriori, poziori, o privilegiati, come pure il precitato Sig[no]r Duca promette, e si obliga a nome come sopra p[er] d[ette] Ragioni reintegrare essa Sig[no]ra March[es]a p[er] quelle somme che averà sborsate del proprio in dimissione di alcuni di essi, e sodisfazione della Mercede del Perito a tenore di quanto giudicherà Sua Sig[no]ria Ill[ustrissi]ma allorché averà esaminata la d[ett]a Perizia del Sig[no]r Costanzi, ed averà pronunziato in questa Causa tanto sul Rendimento de Conti fatto dalla prelodata Sig[no]ra Marchesa, che sopra la graduazione [c. 609r] de Creditori tutti anteriori. Poziori, e privilegiati, e qualsisiano altro doveranno cedere traslativamente, e non estintivamente le loro Ragioni alla sud[dett]a Primog[enitu]ra, e ricusando cederle, nondimeno il pagamento dovrà farsi con anno, ed intenzione di aver il subingresso in quelle, e rispettivam[en]te dovranno far l'obbligo, e prestare idonea Sigurtà [sic!] *de restituendo prioribus, et potioribus Creditoribus, et de contribuendo cum qualibus* nel Concorso della bo[na] me[moria] di Alessandro Caffarelli, e non

<sup>11</sup> - du Cange, *et al.*, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*: *emologare* è termine latino e significa confermare, approvare.

<sup>12</sup> - La *Authentica hoc nisi de solutionibus et liberationibus* dice: «ac si creditor paratus sit emptorem ei praestare, oportet debitorem cautela iudicis arbitrio creditorum praebita, rem tunc distrahere, ut satisfiat creditoribus»

altrimenti ecc. E con dichiarazione ancora che in caso di molestie sopra d[etti] beni liberi che si assegnano alla predetta Sig[no]ra March[es]a sia tenuto esso Signor Duca, come in d[ett]o nome promette, e si oblige di liberarla da qualunque di d[ette] molestie possa soffrire per parte di qualsivoglia Creditore di suo marito, purché questo non abbia coobligata d[ett]a Sig[no]ra, perché così ecc. e non altrimenti ecc.

Quarto. Per quello poi rimarrà a pagarsi di più in compimento della dote, e quarto dotale doverà il Sig[no]r Duca di Craco rassegnare, come promette, e si oblige a favore di essa Sig[no]ra Marchesa tanti luoghi di Monti per l'equivalente somma di quelli soggetti alla [c. 609v] Primog[enitu]ra di Anna Caffarelli, ascritti nelle Lettere patenti anche soggetti al Fid[ecommes]so di Prospero Seniore Cafarelli, liberati dal Vincolo di Primog[enitu]ra, e Fid[ecommes]so, e dell'altro di Evizione [sic!] apposto a favore del Sig[no]r Dom[eni]co di Pietro, ma non però dal vincolo cantante a favore del Sig[no]r Natale Spaziani tanto a nome proprio, che come Cessionario del R[everen]do Sig[no]r Priore Don Bartolomeo Spaziani suo Fratello, ed altri Sig[no]ri Spaziani suoi Parenti, come apposto per fatto della med[esi]ma Sig[no]ra Marchesa, la quale fra gl'altri promette, e si oblige ricevere questi Luoghi di Monti così vincolati, e rapporto al prezzo di d[etti] Luoghi di Monti che si cederanno, e rassegneranno anche col d[ett]o vincolo a favore de d[etti] Sig[no]ri Spaziani, doverà calcolarsi a tenore di quello sarà il valore de Luoghi di Monti liberi per la Piazza in tempo di d[ett] cessione, o rassegna, e rispettivo pagam[en]to, e non altrimenti ecc. perché così ecc.

Quinto. E poiché il Sig[no]r Marchese Alessandro Minutilli Caffarelli, e d[ett]a Sig[no]ra Marchesa nel ricevere la dote dal Patrimonio Gomez Homen si obligarono con aver prestata altresì idonea sigurtà [sic!] *risico Officij*, di restituire ai Creditori anteriori, e poziori di Simone Gomez Homen, e di contribuire cogl'Eguali, nel caso di sopravvenienza di d[ett]i Creditori, perciò la d[ett]a Sig[no]ra Marchesa [c. 610r] doverà per d[ett]a entrante Rata di d[etti] s[cudi] 8000 ricevere, come promette, e si oblige, attese le sopra enunciate solennità, d[ett]a sua dote, con questo tal vincolo prima sopra i Beni liberi, e successivam[en]te sopra i sud[ett]i Luoghi di Monte che si cederanno, e rassegneranno come sopra, fino al compimento di d[etti] s[cudi] 8000 pagati dal Patrimonio Gomez, con espressa protesta, e dichiarazione però, che debbano a favore di d[ett]a Sig[no]ra Marchesa Isabella rimaner salve, e preservate tutte, e singole ragioni ad essa in qualunque modo competenti contro il Patrimonio Gomez, e contro qualunque altra Persona per l'abolizione, e delezione del sud[ett]o vincolo. In quanto poi al lucro, non essendo questo soggetto al sud[ett]o vincolo, o sia obbligo *de restituendo prioribus, et potioribus Creditoribus*, perciò si stabilisce, che per li s[cudi] duemila in sodisfazione del med[esi]mo Lucro, debbano dal riferito Sig[no]r Duca cederli, o trasferirsi, conforme promett, e si oblige a favore della d[ett]a Sig[no]ra March[es]a Maria Isabella Gomez tanti Luoghi di Monte liberi senza tal vincolo.

Sesto. Che sarà Stipolato l'Istromento il Sig[no]r Duca sud[ett]o si farà trasferire in suo Credito, conforme promette, e si oblige tutti i Luoghi di Monti fidecommissarij, e [c. 610v] Primogeniali co i med[esi]mi vincoli, co quali si trovano, per doverne poi fare la proporzionata cessione, o traslazione come sopra; e siccome vi occorrerà il mandato del Giudice per effettuare la traslazione, e convenuta liberazione da d[etti] vincoli, ed opposizione rispettivame[nt]e dell'altro come sopra, così in quello si ordinerà anche a di lui favore la consegna di tutti i frutti già decorsi. Avendo però la Sig[no]ra Marchesa Maria Isabella Gomez Homen un credito di s[cudi] dieci mila p[er] dote, e quarto come sopra, né sapendosi presentemente a qual somma potranno ascendere li Beni liberi del suo Marito da riceversi come sopra, perciò dovrà esso Sig[no]r Duca di Craco pagargli, conforme promette, e si oblige di pagare i frutti del d[ett]o intero Capitale di s[cudi] dieci mila alla ragione del quattro per cento, cominciando dal dì 7 Aprile prossimo passato {giorno in cui terminò il Semestre del Vedovile, giusta la disposizione dello Statuto di Roma} e così dovrà continuarsi con ordine fisso da traersi dal med[esi]mo Sig[no]r Duca subito, che sarà seguita la Traslazione a favor suo sino all'intero pagamento dell'intera dote, e quarto dotale; con la dichiarazione però, che doveranno calcolarsi [c. 611r] a credito del Sig[no]r Duca, ed in conto di d[etti] frutti tanto la Piggione della Casa abitata dalla Sig[no]ra Marchesa dal giorno 7 Aprile sud[ett]o a quella Ragione che sarà raguagliata da un Perito

Architetto da deputarsi dallo stesso Monsig[no]r Ill[ustrissi]mo e R[erevendissi]mo Antamori indipendentemente dalle Parti, quanto i frutti de Luoghi trentatre, e 90/100 attergati<sup>13</sup> a favore de i Sig[no]ri Spaziani sud[dett]i, quali non potendosi esiggere [sic!] dal Sig[no]r Duca, restando impedita d[ett]a esazione [sic!] attesa la lite pendente con d[etti] Sig[no]ri Spaziani avanti Monsig[no]r Ill[ustrissi]mo e R[erevendissi]mo Tesoriere, resteranno a beneficio della Sig[no]ra Marchesa Maria Isabella Gomez Homen unitamente col Capitale di d[etti] l[uoghi] trenta tre, e 90/100, con che però rispetto alla Piggione dell'Appartamento da lei abitato decorsa fino dal dì 7 Aprile pross[imo passa]to, e da decorrere fino alla consegna dell'ordine, debba la Sig[no]ra Marchesa di quella reintegrare il Sig[no]r Duca nella liquidazione della Partita che dovrà fare Monsig[no]r Ill[ustrissi]mo e R[erevendissi]mo Antamori; rispetto poi alle altre da decorrere dopo la consegna dell'ordine debba ritenercele il Sig[no]r Duca sopra i frutti dotali in tutto, e per tutto, come si è più diffusamente riferito nel cap[itolo] 6 della narrativa; E con altra dichiarazione [c. 611v] ancora, che seguita la liquidazione della dote, e quarto per la somma, che dovrà pagare il Fid[ecommis]so, e Primog[enitu]ra debba la Sig[no]ra Marchesa, comepromette, e si obliga restituire, e buonificare [sic!] al Sig[no]r Duca quel frutto maggiore che si troverà di avere dal medesimo ricevuto, perché così e non altrimenti ecc.

Settimo. Rapporto al Semestre del Vedovile tassato a favore della Sig[no]ra Marchesa Isabella con decreto provisionale di Sua Sig[no]ria Ill[ustrissi]ma e R[erevendissi]ma in somma di s[cudi] quarantacinque il Mese, oltre l'abitazione, dovrà la Sig[no]ra Marchesa calcolarlo a suo Credito contro l'Eredità del defonto Marito, conforme promette, e si obliga di fare mediante la sud[dett]a Solennità; colla dichiarazione, che avendo goduto l'abitazione p[er] d[ett]o Semestre, quale era in obbligo di darle l'Eredità del Marito, e avendo altresì esatto a conto le Piggioni del Palazzo, e Botteghe Primogeniali spettanti al Sig[no]r Duca di Craco, come Successore nella Primogenitura, di queste Partite dovrà sgravarsene, o darsene credito nel suo Rendimento de' Conti, per doverne reintegrare esso Sig[no]r Duca, quale fin da ora si obliga di non reclamare [sic!] dalla d[ett]a Sentenza o Sentenze, che pronuncierà esso Monsig[no]r Antamoro [c. 612r] riguardante il Rendimento de' Conti, graduazione de' Creditori, e liquidazione delle Partite sud[dett]e, e lo stesso promette, e si obliga di fare la Sig[no]ra Marchesa, come meglio si spiegherà anche nella Sentenza, che si darà dal sud[dett]o Monsig[no]r Ill[ustrissi]mo e R[erevendissi]mo Giudice nella Causa del Rendimento de' Conti di d[ett]a Sig[no]ra Marchesa.

Ottavo. Nell'atto della consegna dell'ordine fisso da farsi, seguita la d[ett]a Traslazione, dal Sig[no]r Duca a favore della Sig[no]ra Marchesa sopra i Luoghi de Monti per i frutti dell'intera dote, e Lucro dotale {salve le cose, ed il Conteggio accennato di sopra} debba cessare la Sig[no]ra Marchesa Maria Isabella dall'esigenza delle Piggioni del Palazzo Primogeniale, e suoi annessi, e debba altresì dopo che dall'Architetto da deputarsi dal sopra accennato Monsig[no]r Ill[ustrissi]mo e R[erevendissi]mo Antamoro indipendentemente dalle Parti, sarà statà liquidata la Piggione, che giustamente deve esigersi dall'Appartamento di presente Abitazione di essa Sig[no]ra Marchesa, e si saranno liquidati gli acconcimi<sup>14</sup> meramente necessari, o evacuare il dett[o] Appartamento dentro il Mese di Ottobre prossimo a venire, o volendovi rimanere, debba farne la locazione da [c. 612v] durare un anno con i soliti patti, e di poi a beneplacito delle Parti per quell'annua Piggione che sarà come sopra dal Perito liquidata, e debba reintegrare esso Sig[no]r Duca delle Piggioni, che intanto averà esatte fino alla cessazione di d[ett]a esigenza, conforme promette, e si obliga, ed in tutto, e per tutto a tenore di quanto si è diffusamente descritto, e concordato nel Capitolo ottavo della narrativa, perché così ecc. e non altrimenti ecc.

Nono. Doveranno ambedue le parti contribuire egualm[en]te p[er] metà, conforme promettono, e si obligano a tutte, e singole spese che occorrenno per la stipilaz[i]o]ne dell'Istrom[en]to, copia, e tassa

---

<sup>13</sup> - Attergato: con nota scritta a tergo.

<sup>14</sup> - *Acconcimi* = riparazioni, restauri. Si dice per lo più di stabili e altre fabbriche.

d'Archivio, che pagandosi dal Sig[no]r Duca, si debba buonificare dalla Sig[no]ra March[es]a Maria Isabella Gomez la sua metà nel Conteggio da farsi, perché così ecc. e non altrimenti ecc.

Decimo. Finalmente dovrà la Sig[no]ra Marchesa Maria Isabella Gomez Omen [sic!] nell'atto di ricevere il pagamento della Dote, cedere traslativamente, e non estintivamente, conforme promette, e si oblige per ragione della premessa solennità per quella somma, che esigerà dalla Primogenitura tutte le sue Ragioni a favore del S[igno]r Duca, ed altri Sostituti in d[ett]a Primog[enitu]ra [c. 613r] p[er] rivalersene contro gli altri Beni liberi, se pure vi saranno, del defonto Marchese Alessandro, come pure contro qualunque terzo Possessore, e chiunque altro sia tenuto di Raggione, da sperimentarsi ancorché i Beni sijno [sic!] situati fuori di Roma, ed in qualunque Luogo, Stato, e Dominio, purché però d[ette] Ragioni non possino contro la stessa Sig[no]ra Marchesa ritorcersi ne pure in Concorso, come pure debba restituire ad esso Sig[no]r Duca tutte le Scritture ritrovate dopo la morte del Marchese Alessandro, e che furono sigillate dal Notaro Buzi spettanti a d[ett]a Primog[enitu]ra, e ad altri Fidecommissi della Casa, premessa però una concorde, e materiale separazione, per qualunque interesse vi potesse essere della Sig[no]ra Marchesa, perché così ecc. e non altrimenti ecc.

Qual Concordia, Transazione, ed amichevole composizione come sopra fatta tanto il pre nominato Sig[no]r Don Filippo Vergara Caffarelli Duca di Craco, quanto la predetta Sig[no]ra Marchesa Gomez Homen Vedova Caffarelli, attesa anche la Solennità, e il decreto del lodato Monsig[no]r Ill[ustrissi]mo e R[everendissi]mo Antamori per parte della med[esi]ma Sig[no]ra Maria Isabella, promettono esser buona [c. 613v] vera, valida, e legittima, bene, validamente, e legittimamente fatta, e come tale sempre, e perpetuamente mantenere, ed osservare, contro non fare, dire, opporre, o venire sotto qualsivoglia pretesto, causa, o quesito colore, altrimenti dare l'osservanza delle cose premesse vogliano esser tenuti a tutti, e singoli danni ecc. alli quali ecc. rinunziando a questo effetto le medesime parti col mezzo del loro giuramento toccate le Scritture alla *Leg. 2da cod. de rescinden. vendit*, ed alle *Leggi de ijs, et cum ijs ff de Transact.*, ed a tutte, e singole altre Leggi che disponessero a loro favore, e di chi transigge [sic!], delle quali, e della loro importanza essa Sig[no]ra Marchesa n'è stata similmente cerzionata<sup>15</sup> dallo stesso Monsig[no]r Ill[ustrissi]mo Antamori, e delle medesime Parti promettono contro la presente Transazione [sic!] non valersi, altrimenti alli danni come sopra, delli quali ecc.

Successivamente, ed incontinenti salve le cose premesse il sud[dett]o Sig[no]r D. Filippo Vergara Caffarelli Duca di Craco deputò, e deputa come generale, e speciale Pro[curato]re l'Ill[ustrissi]mo Sig[no]r Abate Don Fran[ces]co Celani a poter per sé, ed in di lui nome eseguire quanto è stato [c. 614r] sopra convenuto, con far trasferire li Luoghi de Monti in Persona di esso Sig[no]r Costituente, tirare l'ordine convenuto p[er] i frutti dotali della Sig[no]ra Marchesa, acconsentire alla recessione, o rassegna, o traslazione de Luoghi de Monti per l'entrante quantità, che si dovrà come sopra alla med[esim]a Sig[no]ra Maria Isabella Gomez Homen, e fare tutt'altro, che in qualunque modo potrà occorrere p[er] l'esecuzione delle cose promesse, dandogli per tal'ffetto tutte e singole facultà necessarie, ed opportune con la clausola amplissima, ed inoltre costituisce, e deputa per suo Pro[curato]re *ad lares* il M[ol]to Ill[ust]re e M[ol]to Ecc[ellen]te Sig[no]r Vincenzo Giordani Giannelli, in di cui Casa elegge il domicilio per esser legittimamente citato in qualunque atto, che potrà, e dovrà farsi in avvenire con citazione, e per qualunque Interesse d'esso Sig[no]r Duca Costituente, il quale a tal'effetto gli conferisce tutte, e singole facultà necessarie, ed opportune con la clausola amplissima *ad lites*, perché così ecc.

Quae omnia etc. alias etc. de quibus etc. quod etc. pro quibus etc. praefata Ill[ustrissi]ma D[omina] March[ioniss]a Maria Isabella Gomez Homen cum [c. 614v] decreto Iudicis, alijsque praemissis Solemnitatibus se ipsam, ejusque Haeredes etc. Bona etc. Iuraque etc., ante d[ictu]s Ill[ustrissi]mus, et Exc[ellentissi]mus Dux Vergara Caffarelli se ipsum etc. ejusque Haeredes etc. Bona etc. Iuraque

---

<sup>15</sup> - Vocabolario Universale Italiano [diretto da Raffaele Liberatore]: « *cerzionare*: avvertire le persone idiote dell'importanza dell'atto giuridico che intendono di fare. Lat. Certiorare»

etc., in ampliori forma A[postolicae] CA[merae] solitis cum Cl[ausolis] etc. citraque ad invicem obligarunt etc. renunciantes etc. consentientes etc. unica etc. et sic tactis etc. iurarunt etc.

Super omnibus, et singulis praemissis tamquam rite, recte, valide, et legitime gestis, et factis tam praefata Ill[ustrissimi]ma D[omina] March[ionissa] Maria Isabella Gomez Homen, quam d[ictus] D[ominus] Philippus Caffarelli Vergara Dux de Craco insteterunt penes praefatum R[everendum] P[atrem] D[ominum] Antamorum Iudicem specialiter ut supra a S[anctissimo]mo electum, et deputatum, ut dignetur suam Auctoritatem, et decretum interponendo, supplendo, sanando, et convalidando omnes, et singulos tam juris, quam facti defectus, si qui forsan in praemissis quomodolibet intervenerint, omni etc.

Quem ad modum [...] Ill[ustrissimus] et R[everendissimus] D[ominus] Antamorus Iudex ut supra deputatus, visis per se ipsum, et recognitis sup[erscriptis] Iuribus, Causam verificantibus ad formam etiam Constitutionis S[anctae] Memoriae Benedicti XIV emanatae in fine anni 1744 auditis etc. Causa plene cognita, et mature escussa, impletisque omnibus alijs in p[raedic]ta Constitutione [c. 615r] praescriptis, quod implementum confirmavit, super praemissis omnibus, et singulis auctoritatem, et dec[re]tum ad ins[er]tiam ut supra interponendum fore, et esse duxit, p[er] idem interposuit, supplevitque o[mn]nes, et singulos tam juris, quam facti defectus, si qui in praemissis quomodolibet intervenerint debita cum instantia requisitus

Rogans et.

Actum in Palatio Montis Citatoris in Aedibus praefati Ill[ustrissimi]mi et R[everendissimi]mi D[omini] Antamori, p[raese]ntibus etc. D[omino] Michaele Albertotti fil[io] bo[nae] me[moriae] Ioannis Mariae de Bruno Aquensi Diocesis<sup>16</sup>, et D[omino] Michaele Giorgi fil[io] q[uonda]m Thomae Romano, Testibus.

Pro D[omino] Paschale Vagnolini A[uditoris] C[amer]ae Not[ario]  
Iohannis Apollonius Passari Rog.

1754. Supplica di Filippo Vergara Caffarelli a papa Clemente XIV

Archivio di Stato di Roma, Notai dell'Auditor Camerae, vol. 6976, cc. 600r-600v

© 2014 Roberto Vergara Caffarelli

[c. 600r]

Beatissimo Padre

Per la morte seguita del Marchese Alesandro Cafarelli [sic!] sono insorte varie controversie tra la Marchesa Isabella Gomez Omen [sic!] Cafarelli già di lui Moglie da una parte, ed il Duca Filippo Vergara Cafarelli, suo Nipote dall'altra come Successore alla Primogenitura ordinata dalla bo[na] me[moria] March[esa] Anna Cafarelli riguardanti specialmente la restituzione della Dote, e Lucro Dotale, Alimenti, e cose simili, che da detta Primogenitura si pretendono per parte di detta Marchesa Isabella.

Vertono queste controversie innanzi Monsig[no]r Antamoro, come Luogotenente dell'A[uditoris] C[amer]ae, avanti cui sono state introdotte per parte della stessa vedova. Essendo dunque nota al Duca Filippo Vergara Cafarelli la somma integrità, e Dottrina del [c. 600v] detto Giudice, e non volendo al contrario con una lunga, e dispendiosa Lite veder ridotta in miserie una sua Zia, a cui l'O[rato]re intende dare tutto ciò, che di Giustizia le compete; Supplica perciò umilmente la clemenza della S[a]n[t]ità V[ost]ra a volersi benignamente degnare di commettere questa Causa a

---

<sup>16</sup> - Bruno diocesi di Acqui Terme nel Monferrato, in provincia di Asti.

d[ett]o Prelato in modo tale, che egli possa procedere rimessa affatto ogni forma di giudizio, ed in tutto, e per tutto, come se l'Affare vertesse avanti di Lui stragiudizialmente, onde tolta ogni Appellazione possa sollecitamente venire alla stipolazione di qualunque Istromento di Concordia, anche ex officio . . . .

Che ecc.

1774 Per il Rescritto di Clemente XIV

Archivio di Stato di Roma, Notai dell'Auditor Camerae, vol. 6976, c. 601r

© 2014 Roberto Vergara Caffarelli

[c. 601v]

Alla San[ti]tà di N[ostro] S[ignore]  
PP. Clemente XIV

*Al Sig[no]r Cardinale Pro-Uditore che ne parli.*

Die 5 Februarii 1774  
Ex Audientia S[anctissimi]

S[anctissimus], audito RP. AC.<sup>17</sup> Antamoro, eidem preces benigne remisit, ut in Causa, et Causis, de quibus Card[inal]is de Simone agitur, provideat, et procedat auditis Partibus; extra tamen iudicii figuram, et formam, sola facti veritate inspecta, de bono, et aequo, cum facultate concordandi, et componendi easdem hinc inde Partes, etiam ex Officio, et cum aliis omnibus facultatibus necessariis, et opportunis, ac recursu quocumque, vel Reclamatione remotis; Salvis tamen iuribus aliorum, si qui sunt, habentium interesse

I. Card[inal]is de Simone<sup>18</sup> Pro-Au[ditor]is

Il Duca Filippo Vergara Cafarelli

---

<sup>17</sup> - RP. AC. sta per Reverendo Patre Auditore Camerae.

<sup>18</sup> - Antonio Genaro de Simone (1717-1780), fatto cardinale da Clemente XIV il 15 marzo del 1773,

[c. 598r]

I[esus] M[aria] I[oseph]

In nome della Santissima Trinità, e del Gloriosissimo e Santissimo Nome di Maria, e di tutti li Santi, che si degnino concedere successi felici all'infrascritti Sponsali stabiliti<sup>19</sup> tra l'Ill[ustrissi]ma Sig[no]ra D. Maria Isabella Gomez Omen figlia della bo[na] me[moria] Simone Gomez Omen e Paola Doria, e l'Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Marchese Alessandro Minutillo Caffarelli figlio della bo[na] me[moria] del Marchese Prospero; Detta Sig[no]ra D. Maria Isabella, si obliga di prendere detto Sig[no]re Marchese Alessandro per suo Legittimo Sposo, e Marito, e col medemo [sic!] contraere, e consumare il Matrimonio conforme il Rito della Santa Romana Chiesa, e Sacro Concilio di Trento.

All'incontro detto Sig[no]re Marchese Alessandro Caffarelli promette, e si obliga prendere per sua Legittima Sposa detta Sig[no]ra D. Maria Isabella Gomez Omen, e con essa contrarre, e consumare il Matrimonio come sopra.

Per Dote, detta Sig[no]ra D. Maria Isabella si costituisce gli scudi ottomila moneta di paoli dieci per scudo, alla medema [sic!] per tale effetto assegnati dalla bo[na] me[moria] della Sig[no]ra D. Paola Doria<sup>20</sup> in vigore dell'arbitrio, e facoltà datagli dalla bo[na] me[moria] del Sig[no]r Simone Gomez Omen nel suo ultimo Testamento come risulta dall'Istromento rogato p[er] gl'atti del [c. 598v] Sercamilli Notaro Capitolino li 14 giugno 1742 -, et ad effetto, che detto Sig[no]re Marchese Alessandro possa conseguirli, o dall'Eredità Paterna, o da qualunque altra Persona che possa essere obligata, adesso per quando sarà seguito il Matrimonio, cede, e trasferisce nel medemo Sig[no]r Marchese tutte, e singole ragioni [sic!] che a sé stessa possono competere, costituendolo procuratore come in causa propria, perché così ecc.

Colla condizione però che esatta avrà detta Dote a Riserva della Rata di scudi due mila, che si conviene possa liberamente impiegare nelle spese dovrà fare per il presente Matrimonio; la restante somma, non possa alienarla né distrarla, se non che ad effetto di dimettere i Creditori, che anno [sic!] a favor loro ipotecata la Tenuta di Torre S. Lorenzo con che questi debbano contestualmente cedere, e rinunciare [sic!] a favore della stessa Sig[no]ra D. Maria Isabella, qualunque loro Raggione di anteriorità, e poeriorità, per tutti li fini, et effetti a Lei più utili, e proficui perché così, e non altrimenti.

E perché detta Dote, come sopra costituita, eccede la Somma prescritta dalla Bolla Sistina, si conviene, che resti a carico di detto Sig[no]r Marchese Alessandro Sposo, come promette, e s'obbliga ottenere a sue spese il Breve di Deroga, alla detta Bolla, e qualunque Statuto, che disponesse in contrario.

In oltre detto Sig[no]r Marchese Alessandro, accetta per Dote, e causa di Dote gli accennati scudi ottomila, e per maggior cautela della sudetta D. Maria Isabella sua futura Sposa, ipoteca la stessa Dote non solo sopra tutti i suoi beni presenti, e futuri, ma specialmente ita quod ecc. sopra la Tenuta di Torre S. Lorenzo [c. 599r] posta nell'agro Romano, con tutte le solite clausole necessarie, et opportune da stendersi in amplissima forma nell'Istromento di quietanza di detta dote che egli promette di fare allorché l'averà esatta.

<sup>19</sup> - Il documento ha la data del 29 agosto 1753.

<sup>20</sup> - Paola Doria era figlia di Giovan Battista (figlio di Niccolò e di Veronica Spinola) e di Laura Cicala. Aveva i fratelli Carlo Filippo e Niccolò.

E per l'assegnamento solito delle spille, lo stesso Sig[no]r Marchese Alessandro promette pagare a detta Sig[no]ra D. Maria Isabella la somma di annui scudi sessanta da pagarsi trimestre per trimestre posticipatamente.

E finalmente non solo convengono che li presenti Capitoli si reputino fatti, e convenuti in tutto, e per tutto secondo la disposizione dello Statuto di Roma, per il quale effetto vogliono, che della Dote come sopra promessa, debba da chi di essi Sig[no]ri Coniugi sopravverà [sic!] superlucrarsi il Lucro dotale, a tenore della disposizione di detto Statuto, ma anco promettono, e si obligano sopra li presenti Capitoli celebrare publico Istromento, con tutte le clausole, cautele, et oblighi necessarij, et opportuni, e che in tanto abiano [sic!] forza, e vigore come p. publico Istromento; E per osservanza delle cose sudette, et adempimento di quanto s'è promesso, e convenuto, s'obligano vicendevolmente nella più ampla forma della Rev[erenda] Camera Apostolica, non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo ecc.

Roma questo dì 29 Agosto 1753 =====

Maria Isabella Gomez Homen confermo quanto sopra Mano propria

Alessandro Caffarelli confermo quanto sopra Ma[n]o pro[pri]a

Marcello Card[inal]e Crescenzi<sup>21</sup> approvo q[uant]o s[opr]a

Dom[eni]co Card[ina]le Orsini<sup>22</sup> approvo quanto sopra

Virgilio Crescenzi approvo come sopra

---

<sup>21</sup> - Per il cardinale Marcello Crescenzi (1694-1768) si veda il Dizionario Biografico degli Italiani in internet.

<sup>22</sup> - Per il cardinale Domenico Orsini d'Aragona (1719-1789) ) si veda il Dizionario Biografico degli Italiani in internet.